

UDIENZA CONOSCITIVA

Progetto di Legge Aree idonee (oggetto assembleare n. 2235)

Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante:

*"Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti
alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale".*

(Delibera di Giunta n. 345 del 09.03.26)

III° e II° COMMISSIONI CONSILIARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Osservazioni ANEV

Roma, 25.03.2026

Sommario

1. Presentazione ANEV e premesse 3
2. Osservazioni e proposte 5

1. Presentazione ANEV e premesse

L'ANEV, l'Associazione Nazionale Energia del Vento, rappresenta uno dei principali riferimenti del settore eolico e si configura come un'associazione di protezione ambientale, riconosciuta ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349. Costituita nel luglio 2002, riunisce oltre 100 aziende rappresentanti il comparto eolico nazionale in Italia e all'estero, tra cui produttori e operatori di energia elettrica e di tecnologia, impiantisti, progettisti, studi ingegneristici e ambientali, trader elettrici e sviluppatori che operano nel rispetto delle norme e dei regolamenti Associativi.

L'ANEV è presente nel Board direttivo delle corrispondenti associazioni Europee e Mondiali quali il WWEA-GWEC-EWEA oltre ad aderire a UNI-CEI-AIEE. Concorrere alla promozione e all'utilizzazione della fonte eolica, preservando l'equilibrio fra il contesto ambientale e gli insediamenti, è uno degli scopi dell'Associazione, compresi quelli di promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico finalizzato all'utilizzo della risorsa vento e all'uso razionale dell'energia, e di curare la diffusione di una corretta informazione centrata su dati reali.

L'obiettivo di conciliare lo sviluppo della produzione di energia pulita con le necessarie tutele di valorizzazione e salvaguardia del territorio ha spinto l'ANEV a intraprendere una stretta collaborazione con le principali associazioni ambientaliste, che ha portato negli anni alla sottoscrizione di vari Protocolli d'intesa con LEGAMBIENTE, WWF e GREENPEACE, finalizzati a diffondere l'eolico nel rispetto dei principi di tutela del paesaggio. L'ANEV si pone, grazie alla sua esperienza specifica e all'alta professionalità degli associati, come l'interlocutore privilegiato sia nell'auspicato processo di collaborazione con le Istituzioni per la definizione della normativa e della regolazione di settore, sia con tutti gli organi di informazione sensibili ai temi ambientali e interessati alla divulgazione di una corretta informazione basata sull'analisi scientifica dei dati diffusi.

Con la presente memoria, l'ANEV – Associazione Nazionale Energia del Vento – intende illustrare la propria posizione sul Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: *"Individuazione delle aree idonee e disciplina dell'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale"*, con l'obiettivo di contribuire in maniera concreta al dibattito volto a definire un testo coerente con gli obiettivi dichiarati dal Disegno di Legge.

L'ANEV ritiene di poter offrire un contributo puntuale, che riportiamo di seguito, ricordando tuttavia come l'attuale quadro normativo comunitario e nazionale disciplini già in maniera chiara gli obiettivi generali e settoriali del comparto.

In questo contesto, l'Associazione, a supporto delle oltre 100 aziende del settore e con un'esperienza consolidata in oltre vent'anni di attività, continuerà ad operare attivamente per promuovere lo sviluppo del settore nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Di seguito, pertanto, si illustra il posizionamento dell'Associazione, e rimaniamo a disposizione per un confronto nei tempi e nelle modalità che riterrete più opportuni.

2. Osservazioni e proposte

Come noto, il 20 gennaio è stata pubblicata la [Legge 15 gennaio 2026 n.4](#), di conversione, con modifiche e integrazioni, del D.L. 175 del 21 novembre 2025, meglio noto come **DL Transizione 5.0**, che ha innovato la disciplina sulle **aree idonee integrandola nel cosiddetto Testo Unico FER (D.lgs. n. 190/2024)** ed abrogato la precedente disciplina derivante dal recepimento della RED II (D.lgs. n. 199/2021).

Pertanto, in ottemperanza all'articolo 2 della L. 4/2026, al comma 1 lett. h), che introduce in particolare nel D.lgs. n. 190/2024 nuovi articoli, tra cui l'art. 11-bis, al comma 3 di quest'ultimo si prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione (22 novembre 2025), le **regioni, entro 120 giorni**, e le **province autonome, entro 180 giorni**, assicurando il necessario coinvolgimento degli enti locali, **individuano con propria legge ulteriori aree idonee**, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 4 e degli obiettivi previsti dal comma 5. In caso di mancata adozione della legge, si applicano i poteri sostitutivi dello Stato.

Al fine quindi di risolvere il compito nuovamente assegnato a Regioni e Province autonome **di finalizzare il processo di individuazione delle Aree idonee sul territorio**, nel farlo, è importante che Regioni e Province autonome tengano in considerazione gli **aspetti che meritano di essere chiariti e declinati sul territorio** e quelli che **non possono essere regolati in maniera disomogenea e difforme dai dettami della norma statale**. In particolare, come meglio dettagliato nel seguito del presente documento, occorrerebbe:

- a. individuare **aree idonee aggiuntive** rispetto a quelle già identificate dal DL 175, classificando sul territorio regionale tutte quelle non sottoposte a vincoli;
- b. specificare i **criteri di elevato valore agricolo** di un'area, necessari per regolamentare il periodo transitorio in maniera uniforme a livello nazionale;
- c. esplicitare l'applicazione del regime autorizzativo semplificato alle **infrastrutture di connessione** di impianti ricadenti in aree idonee;
- d. chiarire la definizione di **sito d'impianto**, soprattutto per l'eolico, e area occupata;
- e. aree di accelerazione.

Le leggi regionali dovrebbero inoltre tener conto dell'esplicito riconoscimento del principio di **Overriding Public Interest (OPI)** per gli impianti di produzione di energia rinnovabile e le relative infrastrutture, in coerenza con la normativa europea, quale criterio presuntivo nel bilanciamento tra tutela paesaggistica ed esigenze di transizione energetica e sviluppo delle reti. A livello UE, tale principio - già sancito dalle

Direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE), nonché dal Regolamento (UE) 2022/869 sulle infrastrutture energetiche di interesse comune, come base per autorizzare deroghe in presenza di progetti strategici - è stato sottolineato anche dalla cosiddetta Direttiva RED III (dir. UE 2023/2413) che richiede agli Stati membri di adeguare i propri iter autorizzativi considerando gli impianti a fonti rinnovabili di interesse pubblico prevalente e stabilendo tempistiche massime perentorie per il rilascio dei titoli autorizzativi.

Ciò dovrebbe pertanto tradursi in procedure autorizzative semplificate e chiaramente definite per i progetti di pubblica utilità e criteri oggettivi e uniformi per la valutazione dell'OPI su tutto il territorio nazionale.

Tra i principi guida generali che l'Associazione intende evidenziare, pertanto, si riporta:

a. **Individuazione di Aree idonee ulteriori**

La norma adottata stabilisce innanzitutto che le aree da identificare come idonee devono essere **ulteriori rispetto a quelle identificate come tali con l'art. 11-bis, comma 1** (tra cui figurano, ad esempio, siti ove siano già installati impianti della stessa fonte, cave e miniere, discariche..., per il fotovoltaico, aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali o aree agricole racchiuse in un perimetro non distante oltre 350 metri dal medesimo impianto, ecc..). Tali categorie di aree presenti sul territorio non potranno pertanto essere escluse da quelle idonee, **né essere classificate come tali solo a specifiche condizioni restrittive.**

La facoltà accordata dalla norma alle Regioni e Province autonome, alla lettera c) del comma 4 dell'art. 11 bis, di tenere conto delle diverse tecnologie e della potenza degli impianti nell'individuazione delle "ulteriori" aree idonee non deve essere interpretata come possibilità di prevedere **restrizioni rispetto alle aree idonee statali, che consentano la realizzazione sulle stesse solo di certe tipologie di progetti (es. eolico, fotovoltaico ecc.) o che limitino la realizzazione di capacità aggiuntiva** (ad es. ponendo vincoli su potenze o dimensioni). Si rileva infatti che ciascuna tecnologia presenta dei limiti intrinseci in termini di disponibilità della risorsa naturale e idoneità della morfologia territoriale ad accogliere la tecnologia e solo in tal senso le Regioni e le Province autonome, nella loro disciplina, dovranno tenerne conto.

Per le ulteriori aree idonee che dovranno essere individuate dovrebbe essere seguito il principio - in buona parte già presente nell'abrogato D.lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater - che siano **qualificate idonee le aree che: i) non presentano alcun vincolo** (culturale, paesaggistico, ecc.) e ii) non rientrano nel perimetro dei beni tutelati previsti dal **Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio**

nonché nei relativi buffer/fasce di rispetto (3 km per eolico, 500m per FTV) [cfr criterio indicato *a contrario* alla lettera m) del comma 4 dell'art.11-bis del D.lgs. 190/2024, introdotto dalla legge di conversione del DL 175/2025]. Le aree che sono all'interno di quei buffer/fasce di rispetto dai beni tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e per le quali non esiste alcun vincolo normato/individuato per legge (*che non siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici*) che la richiamata lettera m) prevede non possano essere qualificate idonee, **non devono essere considerate automaticamente “non idonee”¹**.

È inoltre opportuno che nell'individuazione delle ulteriori aree idonee sia **garantito il coinvolgimento enti locali** per assicurarne la compatibilità con i piani urbanistici vigenti.

b. Elevato valore agricolo dell'area

L'art. 2, comma 1-bis del DL introduce un regime di salvaguardia per le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente e prevede che nei casi di *elevato valore agricolo dell'area*, la regione o la provincia possano ricorrere al rimedio in opposizione. La mancanza di una definizione di *elevato valore agricolo dell'area* e l'assenza di indicazioni e tempistiche procedurali rispetto all'esercizio dei poteri conferiti a Regioni e province autonome per l'esercizio del diritto di opposizione ex art. 14-quinquies L. 241/90 rappresentano una criticità. È importante che le Regioni adottino **criteri chiari, oggettivi e possibilmente uniformi per l'individuazione di tali aree in conformità agli indirizzi che saranno forniti a livello nazionale**.

È bene inoltre ricordare che tale previsione **trova applicazione esclusivamente per il regime transitorio**.

c. Opere di connessione

La norma adottata prevede che la disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee si applichi qualora l'“*impianto da fonti rinnovabili*” ricada interamente in un'area idonea. La

¹ Proprio in ottica ampliativa dell'elenco contenuto all'art 11-bis, si richiama la più **recente giurisprudenza** che ha valorizzato l'**assenza di vincoli**, mutuata dalla lettera c-quater), **come criterio di qualificazione di ulteriori aree idonee**: il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1099 dell'11 febbraio 2026, ha chiarito che - rispetto ad altre fattispecie di idoneità riferite a siti già compromessi da trasformazioni antropiche nei quali la vocazione del territorio risulta già segnata e l'interesse culturale e paesaggistico si rileva, giocoforza, recessivo - la richiamata lettera c-quater) è espressione della *intento legis* di ampliare, come fattispecie autonoma, il novero delle aree idonee, escludendo solo quelle assoggettate a tutela paesaggistica limitatamente al perimetro del vincolo e delle fasce di protezione, in linea con l'interpretazione evolutiva del settore e con le fonti sovraordinate, che incentivano la produzione di energia *green* come interesse prioritario, ferma restando la necessaria compatibilità con interessi di pari rilevanza costituzionale che, in base a tale criterio, verrebbero comunque espressamente salvaguardati (in tal senso cfr. anche TAR Lombardia-Milano, sez. III, sent. n. 4300 del 30 dicembre 2025; TAR Toscana, sez. II, 8 luglio 2024, n. 844; TAR Piemonte, sez. II, 19 ottobre 2023, n. 808).

formulazione, da un punto di vista letterale, non richiama anche le opere di connessione, a differenza della precedente norma che stabiliva espressamente che la semplificazione si applicava anche alle infrastrutture di connessione interrato, a prescindere dalla loro ubicazione, ove fossero a servizio di impianti ricadenti in aree idonee. Lo spirito della nuova previsione, come confermato da interpretazioni legali del testo, è quello di **focalizzare la valutazione dell'idoneità di un'area sul solo perimetro dell'impianto, al fine di beneficiare delle semplificazioni previste, indipendentemente dall'ubicazione delle infrastrutture di connessione** (specie ove si considerino quelle in cavo interrato, a impatto paesaggistico pressoché nullo).

Tale interpretazione appare coerente con il fatto che le infrastrutture elettriche di connessione degli impianti rinnovabili, il cui tracciato dipende dal Gestore di rete, possono estendersi per diversi chilometri, ricadendo anche parzialmente in aree non qualificate come idonee. È importante, quindi, **chiarire che le infrastrutture elettriche di connessione degli impianti ricadenti in aree idonee continuano a seguire il regime autorizzativo semplificato dell'impianto.**

d. Sito di impianto eolico

Posta la mancanza di una definizione chiara, sarebbe opportuno che le Regioni e le Province autonome recepissero all'interno delle proprie leggi, la **definizione di sito eolico** già richiamata nell'Allegato A del D.lgs. 190/2024.

Il DL 175 precisa l'idoneità automatica dei siti ove siano già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile sottoposti a interventi di modifica che non comportino una **variazione dell'area occupata** superiore al 20%. Per dare certezza alla definizione che delimita le possibilità di intervento nelle attività di repowering, sarebbe opportuno che nelle leggi regionali venisse chiarita la definizione di area occupata dall'impianto eolico come area riferita al sito di impianto eolico di cui ai punti 1 e 2 della lettera d), paragrafo 1, Sezione II, Allegato A del D.lgs. 190/2024, **superando qualsiasi precedente definizione prevista a livello regionale.**

e. Aree di accelerazione

Il Decreto Legislativo del 25 novembre 2024, n. 190, prevede all'articolo 12 che le Regioni e le Province Autonome nell'ambito delle aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 11-bis adottino un Piano di individuazione delle zone di accelerazione. Si ritiene opportuno, pertanto, che le amministrazioni regionali e provinciali autonome includano tale previsione nelle disposizioni normative in via di definizione.

Di seguito si riportano ulteriori osservazioni al riguardo del Disegno di Legge in esame.

Con la delibera n. 345 del 9 marzo 2026, la Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna ha approvato il Progetto di Legge (PdL) recante “Individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale”.

Il testo, ora trasmesso all’Assemblea legislativa per l’approvazione finale, recepisce quanto previsto dal D.Lgs. 190/2024 (modificato dal D.L. 175/2025), stabilendo le norme per raggiungere il traguardo di 6,3 GW di nuova capacità installata, fissato nella Tabella 1 contenuta nell’Allegato C-BIS del d.lgs. n. 190/2024, ammettendo, a tale scopo, un potenziale incremento di capacità installata al 2030 fino a 10 GW. L’obiettivo è promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili trovando un equilibrio tra crescita delle FER (Fonti di Energia Rinnovabile), tutela del paesaggio, del patrimonio culturale e delle eccellenze agroalimentari locali.

Di seguito, pertanto, si illustra il posizionamento dell’Associazione, in merito ai punti ritenuti più critici.

a) Individuazione di Aree idonee ulteriori

Oltre alle aree idonee già designate dalla normativa nazionale ai sensi dell’art. 11-bis e 11-ter del D.Lgs. 190/2024, il Progetto di Legge regionale individua ulteriori aree idonee dove gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, ivi compresi gli impianti di accumulo elettrochimico e gli elettrolizzatori potranno beneficiare di procedure autorizzative semplificate.

Tuttavia, l’articolo 3 del Progetto di Legge identifica tali aree aggiuntive in porzioni estremamente ridotte del territorio e, soprattutto, non prevede alcuna area idonea aggiuntiva destinata alla tecnologia eolica di scala industriale (utility scale).

A questo riguardo, è opportuno evidenziare che la definizione delle ulteriori aree idonee avrebbe dovuto conformarsi ai principi e ai criteri stabiliti dall’art. 11-bis, comma 4, lettere a), c) e g) del D.Lgs. 190/2024. Tali criteri prevedono, da un lato, l’esclusione delle sole aree sottoposte a tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, limitatamente al perimetro del vincolo e alle relative fasce di protezione; dall’altro, la necessità di preservare la destinazione agricola dei suoli, garantendo comunque che la quota di aree agricole qualificabili come idonee a livello regionale non sia inferiore allo 0,8% né superiore al 3% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU). Rimane inoltre fermo l’obbligo, per la Regione, di assicurare il conseguimento entro il 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili pari a 6,3 GW, come previsto dalla Tabella 1 dell’allegato C-bis del

D.Lgs. 190/2024. Inoltre, sulle restanti superfici e aree del territorio regionale l'installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili dovrebbe essere sempre consentita, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'art. 11 bis D.Lgs. 190/2024.

Alla luce di ciò, l'individuazione delle ulteriori aree idonee proposta dal Progetto di Legge appare eccessivamente restrittiva e non coerente con il quadro nazionale, rischiando di ridurre in modo significativo le possibilità di sviluppo degli impianti rinnovabili — e in particolare di quelli eolici — proprio nel momento in cui le normative europee e nazionali richiedono, invece, un ampliamento delle superfici idonee e una semplificazione effettiva dei procedimenti autorizzativi.

b) Utilizzo delle aree aventi destinazione agricola

Per quanto riguarda l'utilizzo delle aree con destinazione agricola, l'articolo 4 del progetto di legge prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possano occupare al massimo lo 0,8% della Superficie agricola utilizzata (SAU) dell'intero territorio regionale, percentuale da calcolare a partire dalla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, all'interno di ciascun Comune della Regione, tali impianti non potranno interessare più del 2% della SAU comunale, sempre con riferimento alla medesima data.

Si evidenzia che tale disposizione rappresenta, di fatto, un limite sostanziale all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, traducendosi in un divieto generale e astratto una volta raggiunte le soglie di utilizzo previste, senza peraltro distinguere tra le diverse tipologie di impianti o di fonti energetiche. Questo limite risulta in contrasto con l'art. 11 bis, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 190/2024, che invece stabilisce una percentuale delle aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale senza imporre alcun vincolo alle installazioni. Si sottolinea inoltre che l'introduzione di una soglia massima di utilizzo della SAU a livello comunale — non contemplata dalla normativa statale — comporterebbe un'ulteriore riduzione delle superfici effettivamente disponibili, poiché nei Comuni con ampi vincoli ambientali la diminuzione delle aree sfruttabili non verrebbe compensata da un possibile maggior utilizzo in altri Comuni privi di tali vincoli. Si richiama infine l'art. 11 bis, comma 4, lett. d) del D.Lgs. 190/2024 che chiarisce come non sia legittimo imporre divieti astratti o limiti aprioristici. In conclusione, l'amministrazione è tenuta a valutare concretamente, caso per caso, se un determinato progetto sia realizzabile tenendo conto delle sue caratteristiche e di quelle del sito interessato, non in base a limiti e divieti a priori.

c) Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale

L'articolo 5 del D.lgs. 190/2024 stabilisce che nell'ipotesi in cui le misure di compensazione previste non siano attuate entro i termini previsti dal cronoprogramma approvato, inteso quale documento allegato al progetto di realizzazione dell'impianto autorizzato o abilitato, consegue la decadenza del titolo autorizzatorio o abilitativo rilasciato, previa diffida e assegnazione di un termine ulteriore per adempiere.

Tuttavia, la perdita del titolo autorizzatorio in caso di mancata esecuzione delle misure compensative entro i tempi previsti dal cronoprogramma risulta particolarmente penalizzante per il proponente, anche se mitigata dalla possibilità di diffida e proroga. Si tratta infatti di un'ipotesi non prevista dal Testo Unico sulle Fonti Energetiche Rinnovabili (TUFER) e che rischia di introdurre un livello di rigidità non coerente con la natura stessa delle misure compensative, le quali — non potendo consistere esclusivamente in interventi di carattere patrimoniale — possono richiedere tempi attuativi più lunghi rispetto alle previsioni iniziali. Interventi di tipo ambientale, paesaggistico o territoriale, per loro natura, dipendono spesso da fattori esterni che rendono difficile garantire una tempistica perfettamente aderente al cronoprogramma originario.

d) Artato frazionamento

L'articolo 6 regola il principio del cumulo degli impianti sotto differenti profili.

Per evitare l'elusione delle soglie autorizzative, il comma 1 stabilisce che più istanze presentate dallo stesso soggetto o soggetti collegati relative alla stessa tipologia di fonte rinnovabile in aree contigue collocate anche in Comuni contermini vanno cumulate, dovendosi reputare come unica la domanda, applicando conseguentemente il regime previsto per il valore cumulato. Inoltre, secondo il comma 2 dello stesso articolo, se in una fascia di 1 km dal perimetro dell'impianto sono già presenti altri impianti della stessa tipologia, le potenze si sommano ai fini dell'individuazione del regime amministrativo corretto (PAS o Autorizzazione Unica). Si sottolinea che se il comma 1 è volto a contrastare un eventuale artato frazionamento dell'intervento e riconducibili a uno stesso centro di interessi ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 3 del D.lgs. 190/2024, il secondo comma potrebbe impattare negativamente su eventuali progetti di repowering di impianti esistenti che si trovino nelle vicinanze di altri impianti della stessa tipologia, aggravandone il regime amministrativo.

e) Eolico

L'articolo 12, comma 1, regola gli impianti eolici prevedendo, quale criterio di installazione nelle aree agricole, la garanzia di una producibilità annua pari a 2.300 ore equivalenti, dimostrata tramite campagne anemometriche di almeno un anno. Ai fini del rispetto dei limiti di producibilità degli impianti eolici dovrà essere effettuata una rilevazione tramite torri anemometriche o telerilevamento con strumentazione tipo lidar localizzate al massimo entro 1 chilometro dal sito sede di impianto all'interno dello stesso ambito orografico, per una durata minima di un anno.

Si tratta in realtà di un limite che era stato introdotto dalla Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 7 del 14 giugno 2024, che attraverso l'inserimento dell'art. 16-bis (Modifiche all'articolo 20 della L.R. 26/2004), aveva imposto un limite di alta producibilità specifica pari ad almeno 2.300 ore equivalenti annue per l'autorizzazione di nuovi impianti eolici.

Ebbene, le strategie energetiche dell'Emilia-Romagna continuano a relegare a un ruolo del tutto marginale l'eolico a terra attraverso l'imposizione di limiti stringenti legati alla producibilità minima richiesta per le nuove installazioni. Tali condizioni risultano estremamente limitative al punto da impedire la realizzazione di gran parte dei progetti eolici possibili in Emilia-Romagna. La soglia individuata, infatti, non rappresenta un valore medio riscontrabile nella generalità dei siti regionali, ma un livello particolarmente alto che molte aree – pur tecnicamente adatte alla produzione eolica – non possono garantire. Ciò determina una discriminazione ingiustificata e sproporzionata nei confronti della tecnologia eolica, che verrebbe sottoposta a vincoli più severi rispetto ad altre fonti rinnovabili, oltre a porsi in contrasto con i principi nazionali ed europei che promuovono la massima diffusione delle energie rinnovabili e l'eliminazione degli ostacoli ingiustificati alla loro realizzazione. L'introduzione di soglie prestazionali rigide, non calibrate sulle effettive caratteristiche del contesto territoriale, rischia infatti di tradursi in un divieto generalizzato e non motivato.

In misura analoga al comma 1, il comma 2 introduce ulteriori e differenti criteri, considerando parimenti ammissibile anche l'installazione di impianti eolici in aree ad altezza superiore ai 1200 metri, sui crinali individuati dal PTCP come oggetto di particolare tutela ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lett. a) del PTPR, nonché sui dossi di pianura di cui all'articolo 20, comma 2, del PTPR, qualora siano realizzati a servizio di attività ivi insediate, tra cui gli impianti di risalita e altre strutture ad essi funzionali, in regime di autoproduzione nonché, nelle aree incluse nella Rete Natura 2000, interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico degli impianti eolici non comportanti un aumento del numero degli aerogeneratori e dell'impatto sul sito, in relazione agli obiettivi di conservazione. Si specifica che per tali ultimi interventi è sempre richiesta la valutazione di incidenza.

Anche in questi casi si ammettono pochissime fattispecie di progetti, limitando di fatto lo sviluppo eolico a rare eccezioni.

f) Abrogazioni e le disposizioni transitorie

Il comma 3 stabilisce che le normative statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, continuano ad applicarsi alle procedure già avviate. Per “procedure in corso” si intendono sia i procedimenti autorizzativi o abilitativi, sia quelli di valutazione ambientale per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, risulti completata la verifica di completezza della documentazione progettuale. Rientrano inoltre in questa categoria anche i progetti per cui le procedure di valutazione ambientale si siano concluse positivamente ma per i quali non sia ancora stata avviata la relativa procedura autorizzativa o abilitativa, purché entro i limiti temporali di validità dei provvedimenti valutativi.

A tale riguardo esprimiamo apprezzamento per la disciplina transitoria introdotta, che tutela le procedure già in corso da possibili effetti retroattivi derivanti dalle nuove disposizioni della legge regionale, assicurando che i procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge continuino a essere regolati dal quadro normativo statale e regionale precedentemente vigente.

ANEV

Associazione Nazionale Energia del Vento